



LA CU 2018

IL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE

I CONTENUTI

- a) l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito: "TUIR"), corrisposti nell'anno 2017 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e ad imposta sostitutiva;
- b) l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1 dello stesso TUIR;
- c) l'ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2017, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

IL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE

- d) l'ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2017 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all'art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- e) l'ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- f) l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2017 per prestazioni relative a contratti d'appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. 600/73 (condomini);
- g) l'ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell'art. 17, comma 1, del TUIR);
- h) l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

IL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE: CU A PROFESSIONISTI E PER REDDITI ESENTI

La trasmissione in via telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti

o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,

può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1 del richiamato art. 4, come previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) e cioè entro il 31/10/18.

Resta fermo al 31/3/18 il termine per la consegna ai percipienti

IL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE

Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 175 del 2014 non si applica se la sostituzione o l'annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza

Nel caso di scarto dell'intero file contenente le comunicazioni, inviato entro il termine del 7 marzo, la medesima sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i cinque giorni successivi allo stesso termine.

Nel caso di scarto delle singole certificazioni uniche, inviate entro il 7 marzo, la medesima sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettificate, entro i cinque giorni successivi allo stesso termine. Non devono, invece, essere ritrasmesse le certificazioni già accolte

CU2018

La Cu ospita un nuovo quadro, riservato ai corrispettivi/canoni incassati da società di intermediazione immobiliare o dai soggetti che gestiscono canali telematici e poi riversati ai beneficiari, per le locazioni brevi (fino a 30 giorni) per immobili a uso abitativo in base all'articolo 4 del DL 50/2017.

Per il resto, la struttura della Cu è sostanzialmente quella degli anni scorsi, arricchita di nuovi campi e snellita di altri, recependo le novità fiscali applicate nel 2017. Tra queste, le più rilevanti hanno riguardato la disciplina dei premi di risultato detassati o che, se convertiti in beni e servizi, beneficiano del regime fiscale indicato dall'articolo 51, commi 2, 3 e 4 del Tuir.

L'importo massimo del premio detassato nel 2017, da indicare nel punto 572 è di 3.000 euro, ovvero 4.000 euro ma solo per le aziende che hanno previsto forme di coinvolgimento paritetico dei dipendenti nell'organizzazione del lavoro e comunque per le sole erogazioni riferite a contratti collettivi stipulati entro il 24 aprile 2017.

Le novità fiscali

Poiché dal 2017 è cessata l'applicazione del contributo di solidarietà del 3% sui redditi eccedenti i 300.000 euro (DI 138/2011), scompaiono dalla nuova certificazione i relativi punti contenuti nel precedente modello nella sezione "dati particolari", salvo l'obbligo di indicare nella sezione dell'assistenza fiscale il saldo del contributo anno 2016 trattenuto a seguito del conguaglio del 730/2017.

La modifica del regime fiscale dei "lavoratori impatriati" contenuto nell'articolo 16 del Dlgs 147/2015, comporta l'indicazione tra i redditi esenti (punto 468 codice 5) di un importo pari al 50% dell'ammontare del reddito erogato (contro il 30% esentato fino al 31 dicembre 2016).

CU2018

La sezione dell'assistenza fiscale si arricchisce di nuove precisazioni, in quanto da quest'anno nel punto 54 deve essere indicata la tipologia di 730 integrativo conguagliato (1 in caso di 730 integrativo a credito conguagliato a dicembre, 2 in caso di errore nel sostituto d'imposta, 3 quando la modifica riguarda sia il sostituto che i dati da cui scaturisce un maggior credito o minor debito).

Allo stesso modo nel nuovo punto 55 va segnalata la presenza di un 730 rettificativo, anche in questo caso specificando i codici (1,2,3) che identificano i rispettivi motivi della rettifica.

Nella medesima sezione, tra le imposte a saldo 2016 conguagliate tra luglio e dicembre, ricompare l'imposta sostitutiva sui premi di risultato, ripristinata infatti dal 2016.

Per i contributi di previdenza complementare (punto 412) e quelli di assistenza sanitaria (punto 41) esclusi dal reddito, le istruzioni chiariscono che non devono essere inclusi i contributi versati a seguito della scelta del dipendente di convertire il premio di risultato (peraltro riportati nella relativa sezione dedicata al premio ai punti 574 e 575).

Bonus Renzi

Anche la sezione del bonus Renzi si arricchisce di informazioni e precisazioni.

Il nuovo campo 398 deve essere compilato nello specifico caso in cui vi sia stata un'operazione societaria straordinaria senza estinzione del cedente, qualora quest'ultimo abbia proceduto al recupero del bonus Irpef. Inoltre l'importo del bonus erogato (punto 392) deve essere indicato al netto di quanto eventualmente recuperato (indicato nel punto 394).

Rimborsi (vedasi infra)

Nella sezione “rimborsi di beni e servizi soggetti a tassazione”, che come lo scorso anno ospita determinate tipologie di oneri (asili nido, spese istruzione, spese istruzione universitaria, spese per badanti, spese per servizi di interpretariato in favore dei sordi), sono stati introdotti nuovi campi (707-713) per indicare i rimborsi effettuati da precedenti sostituti, nel caso di Cu conguagliata dall'ultimo datore di lavoro.

Nel **punto 392** va indicato l'importo del bonus Irpef che il sostituto d'imposta ha erogato al lavoratore dipendente, già diminuito di quanto eventualmente erogato e poi recuperato.

Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d'imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati relativi al bonus IRPEF erogato da precedenti sostituti.

In tal caso nei punti da **395** a **398** devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel punto **399** il codice fiscale del precedente sostituto d'imposta.


Il punto 398 deve essere compilato nella sola ipotesi di operazione straordinaria con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto, nel caso in cui quest'ultimo abbia recuperato il bonus Irpef.

Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del bonus Irpef precedentemente riconosciuto indicare nel punto **394** l'ammontare di detto bonus recuperato. In questo caso l'importo da riportare al punto 392 deve intendersi nettizzato dell'importo recuperato.



Personale distaccato Dipendenti di terzi

NORMATIVA DI RIFERIMENTO



COMPENSI A DIPENDENTI DI TERZI : art. 50 lett. b)


Rigidità della qualificazione tributaria :

Occorre previsione normativa, statutaria o regolamentare in forza della quale :

- l'incarico deve essere assegnato ad un soggetto appartenente ad una categoria di dipendenti di terzi
- l'incarico deriva da designazione di un ente terzo, il quale designa un proprio dipendente

Ne conseguono importanti implicazioni a livello di tassazione, specie dei rimborsi spese

NORMATIVA DI RIFERIMENTO



COMPENSI A DIPENDENTI DI TERZI E ART. 29 Dpr 600/73

Riferimento centrale : risoluzione 271/E del 3 luglio 2008, resa dall'Agenzia delle Entrate a fronte di un quesito dell'Inps sul trattamento accessorio del personale comandato, ma con generalizzazione utile e fondamentale anche nel caso di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 29.

I soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare agli Uffici che procedono al conguaglio, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali ed assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro, e le ritenute effettuate.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

COMPENSI A DIPENDENTI DI TERZI E ART. 29 Dpr 600/73

segue

Nel caso in cui l'Amministrazione che eroga i compensi e le retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo sia diversa da quella che eroga il trattamento fisso, l'articolo 29, comma 2, del DPR n.600 del 1973, impone alla prima l'obbligo di comunicazione dell'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, nonché dell'importo degli eventuali contributi previdenziali ed assistenziali e delle ritenute effettuate, rinviando ai fini del conguaglio all'Amministrazione che dispone il pagamento degli emolumenti a carattere fisso e continuativo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

COMPENSI A DIPENDENTI DI TERZI E ART. 29 Dpr 600/73

segue

La procedura prevista dal citato articolo 29 del DPR n. 600 del 1973 - come già chiarito con risoluzione n. 23/E del 2000 richiamata anche dalla risoluzione n. 354 del 2002 - deve ritenersi applicabile a tutte le fattispecie (analoghe a quelle disciplinata dalla norma) in cui sussiste un unico rapporto di lavoro con due soggetti che erogano, rispettivamente, l'uno il trattamento principale e l'altro il trattamento accessorio ed anche se coloro che erogano le somme non sono Amministrazioni dello Stato.

Conseguentemente, per le somme erogate e le ritenute operate dal soggetto che non è datore, il datore dovrà effettuare il conguaglio fiscale e previdenziale ed inserire le somme nel CUD (caselle "somme erogate da altri soggetti"); le ritenute versate dal non datore, invece, non confluiranno nel 770 del datore bensì in quello del non datore.

NOVITA' NELLA CU 2018

Il sostituto d'imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo pur non dovendo rilasciare una CU al percipiente, dovrà procedere all'invio di una CU ordinaria all'Agenzia delle Entrate riportando tutti i dati relativi alle somme erogate avendo cura di barrare il **punto 613**.

Tale barratura certificherà che le predette informazioni sono state inviate al sostituto principale che ha provveduto a tenerne conto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Il sostituto d'imposta che eroga emolumenti aventi carattere fisso e continuativo tenuto al rilascio della CU, emetterà una certificazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale comandato, evidenziando, nei punti da 531 a 566, le somme e i valori corrisposti dall'ufficio secondario.

In questo caso sarà necessario riportare anche il codice 8 nel punto 537 per individuare il conguaglio effettuato, nelle ipotesi stabilite dal comma 2, dell'art. 29 del DPR n. 600/73.

NOVITA' NELLA CU 2018

Qualora i sistemi operativi non consentano all'ufficio principale una puntuale individuazione degli importi conguagliati,

non potendo, quindi, compilare i punti da 531 a 566, dovrà procedere alla compilazione delle annotazioni (cod. CO) per riportare il codice fiscale del sostituto secondario

nonché per comunicare al percipiente le informazioni relative agli emolumenti non aventi carattere fisso e continuativo.



CU e Welfare

WELFARE

Confermate le caselle per le novità 2016 in tema di welfare aziendale per **spese per istruzione e per addetti all'assistenza personale di familiari anziani o non autosufficienti, spese per asili.**

La sezione “rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - articolo 51 del Tuir” (punti da 701 a 706), riportata in calce a quella riservata ai familiari a carico, è infatti dedicata solo a queste due tipologie di somme rimborsate dal datore di lavoro in base all'articolo 51, comma 2, lettere f-bis e f-ter.

Da quest'anno

sono state previste due sezioni,

- la prima “sezione sostituto dichiarante”, nella quale devono essere indicati i rimborsi effettuati dal sostituto che rilascia la CU,
- la seconda “sezione altri sostituti”, nella quale devono essere indicati i rimborsi effettuati dai precedenti sostituti, nella ipotesi di operazioni di conguaglio di più CU.

WELFARE AZIENDALE: DAL 2016

Tassazione lavoro dipendente (comma 190): introdotte talune agevolazioni in materia di welfare, con modifiche all'art. 51 del Dpr 917/86:

- comma 2 lett. f): non concorre a formare il reddito l'utilizzazione di opere o servizi riconosciuti dal datore di lavoro, volontariamente o in base ad accordi aziendali, alla generalità o a categorie di dipendenti e loro familiari (quali definiti dall'art. 12 del Tuir, anche se fiscalmente non a carico) per le finalità di cui all'art. 100 comma 1 del Tuir;

- comma 2 lett. f-bis): non concorrono a formare il reddito le somme e i servizi riconosciuti alla generalità o a categorie di dipendenti per servizi di educazione e istruzione (anche prescolare), frequenza di ludoteche, colonie e simili nonché per borse di studio a favore dei familiari (quali definiti dall'art. 12 del Tuir, anche se fiscalmente non a carico);

- comma 2 lett. f-ter): non concorrono a formare il reddito le somme o le prestazioni erogate per familiari (ex art. 12 Tuir, anche se non a carico) anziani o non autosufficienti;

- comma 3bis: l'erogazione di beni e servizi non soggetti a tassazione (nel limite della soglia di 258 euro) può avvenire anche mediante documenti di legittimazione, cartacei o elettronici

WELFARE

Le spese rimborsate, da riportare nella sezione, sono solo quelle codificate nelle istruzioni

- al punto 702 come oneri detraibili (e cioè istruzione non universitaria/asili nido/istruzione universitaria/addetti all'assistenza personale di autosufficienza) e
- 703 come oneri deducibili (contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all'assistenza degli anziani o non autosufficienti).

Nella certificazione deve essere indicato anche l'anno in cui la spesa è stata sostenuta, nonché il codice fiscale del familiare destinatario della spesa.

WELFARE

Nel **punto 702** va indicato uno dei seguenti codici relativi all'onere detraibile rimborsato:

- 12, spese per istruzione diversa da quella universitaria;
- 13, spese di istruzione universitaria;
- 15, spese sostenute per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- 30, spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ritenuti sordi;
- 33, spese per asili nido.

Nel **punto 703** va indicato il codice 3 se il rimborso è relativo ai contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all'assistenza personale dei familiari anziani o non autosufficienti

WELFARE

Nel **punto 704** va indicato l'ammontare delle somme rimborsate inerenti il codice riportato nel punto 702 o 703.

Nell'ipotesi in cui si renda necessario indicare nella presente sezione situazioni riferite a più anni, a più tipologie di oneri, a più soggetti intestatari della spesa rimborsata, dovrà essere compilata più volte la presente sezione.

Il **punto 705** deve essere compilato indicando il codice fiscale del soggetto, diverso dal dipendente, al quale si riferisce la spesa rimborsata.

Qualora la spesa sia riferita al dipendente stesso, il punto 705 non deve essere compilato e deve essere valorizzato il successivo **punto 706**.

WELFARE

Qualora si proceda al conguaglio di CU nelle quali è compilata la sezione relativa ai rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione, nella CU conguagliante se ne dovrà tener conto prevedendo l'indicazione dei predetti dati distinti per ogni CU conguagliata.

In particolare riportare al **punto 707** il codice fiscale del precedente sostituto d'imposta che ha proceduto al rimborso e nei punti da 708 a 713 il dettaglio del rimborso effettuato.

Nelle annotazioni (cod. CP) il sostituto che rilascia la CU conguagliante dovrà dettagliare i dati relativi ai rimborsi effettuati dai precedenti sostituti dei quali si è tenuto conto nella compilazione della presente sezione.

CU E WELFARE

La funzione dei dati è quella di consentire all'amministrazione finanziaria di incrociare i numeri al fine di verificare che, sugli oneri rimborsati dal datore in regime di esenzione fiscale, il lavoratore non fruisca anche della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi (o restituisca quella eventualmente fruita nell'anno precedente rispetto a quello del rimborso).

Una complessità deriva sicuramente dalla necessità di indicare il codice fiscale del familiare cui si riferisce la spesa (o quota di essa) rimborsata.

Nella Cu devono essere indicati anche i rimborsi per oneri sostenuti in favore del dipendente medesimo (barratura del punto 706).

I RIMBORSI E LE INDICAZIONI IN CU

In relazione alle lettere f-bis) e f-ter) , occorre ricordare che in molti casi le spese sostenute dal dipendente hanno natura di oneri deducibili o detraibili e come tali possono essere state inserite nel mod. 730 se, nell'anno del sostenimento della spesa, non era avvenuto il rimborso da parte del datore di lavoro.

A fronte del rimborso ottenuto in annualità successiva, però, gli importi rimborsati (nella misura in cui erano stati dedotti) concorrono a formare il reddito del percipiente, ancorchè a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 co. 1 lett. n-bis) del Tuir:

n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti

I RIMBORSI E LE INDICAZIONI IN CU

■ lett. f-bis): non concorrono a formare il reddito le somme e i servizi riconosciuti alla generalità o a categorie di dipendenti per servizi di educazione e istruzione (anche prescolare), frequenza di ludoteche, colonie e simili nonché per borse di studio a favore dei familiari (quali definiti dall'art. 12 del Tuir, anche se fiscalmente non a carico);

■ lett. f-ter): non concorrono a formare il reddito le somme o le prestazioni erogate per familiari (ex art. 12 Tuir, anche se non a carico) anziani o non autosufficienti;

A livello di interpretazione, l'Agenzia delle Entrate (vedi circ. 28/E/16) ha fornito ulteriori aperture sulle casistiche di non tassazione.

- La lett. f-bis) l'Agenzia ricomprende anche il servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d'istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica nonché l'offerta - anche sotto forma di rimborso spese - di servizi di baby-sitting.

- la lettera f-ter), riguarda coloro che non possono compiere gli atti della vita quotidiana o che necessitano di sorveglianza continuativa. Tale condizione deve risultare da apposita certificazione medica e non può ritenersi sussistente per i bambini, salvo i casi in cui la non autosufficienza si ricollegi all'esistenza di patologie. Per quanto concerne gli anziani l'Amministrazione finanziaria, in assenza di specifici richiami normativi, ricollega tale status ai soggetti che abbiano compiuto 75 anni.

CASELLE 701 – 706: LE INDICAZIONI IN CU

Nel **punto 701** va indicato l'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata dal sostituto.

Nel **punto 702** va indicato uno dei seguenti codici relativi all'onere detraibile rimborsato:

- 12, spese per istruzione diversa da quella universitaria
- 13, spese di istruzione universitaria
- 15, spese sostenute per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della
■ vita quotidiana
- 30, spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ritenuti sordi
- 33, spese per asili nido

Nel **punto 703** va indicato il codice 3 se il rimborso è relativo ai contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all'assistenza personale dei familiari anziani o non autosufficienti.

CASELLE 701 – 706: LE INDICAZIONI IN CU

Nel **punto 704** va indicato l'ammontare delle somme rimborsate inerenti il codice riportato nel punto 702 o 703.

Nell'ipotesi in cui si renda necessario indicare nella presente sezione situazioni riferite a più anni,

- a più tipologie di oneri,
- a più soggetti intestatari della spesa rimborsata,

dovrà essere compilata più volte la presente sezione.

■ Il **punto 705** deve essere compilato indicando il codice fiscale del soggetto, diverso dal dipendente, al quale si riferisce la spesa rimborsata.

■ Qualora la spesa sia riferita al dipendente stesso, il punto 705 non deve essere compilato e deve essere valorizzato il successivo **punto 706**.



IMPOSTAZIONE DEL MODELLO

DUE MODELLI DISTINTI

- A) MODELLO ORDINARIO** : da trasmettere all'Agenzia, sostanzialmente identico alla scheda percipiente all'interno del vecchio mod. 770; sono tratteggiate le caselle contenute nel solo modello sintetico
- B) MODELLO SINTETICO** : da rilasciare al sostituito



Profili generali

LE NOVITA' 2016

LA LEGGE 208/14

comma 952:

con la relativa modifica del Dpr 322/98, il modello 770 non ha più la funzione di “comunicazione dati certificazioni”, ma rimane per i riepiloghi dei versamenti e delle compensazioni.

Parallelamente, nella Certificazione unica sono entrati i dati fiscali (ulteriori), previdenziali, assicurativi nonché quelli relativi all'assistenza fiscale



CONFERMATE LE NOVITA' 2016

L'ESTENSIONE

**A) SOMME EROGATE A SEGUITO DI
PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO
TERZI**

**B) SOMME CORRISPOSTE A PERSONE FISICHE
E ENTI NON COMMERCIALI A TITOLO DI
INDENNITA' DI ESPROPRIO, ALTRE INDENNITA'
ED INTERESSI**



DATI CU

CODICE FISCALE CONIUGE

NON E' OBBLIGATORIA L'INDICAZIONE SE NON E' A

CARICO

LE UNIONI CIVILI E LE CONVIVENZE


La norma di riferimento è il comma 20 dell'art. 1 della L. 76/16, il quale dispone:

Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

L'equiparazione del vincolo prodotto dalle unioni civili a quello derivante dal matrimonio ha dunque conseguenze anche sulle disposizioni fiscali nell'ipotesi in cui una delle "parti" in quanto "coniuge assimilato" sia a carico dell'altra. Ciò implica il diritto alle detrazioni ex art. 12 Tuir come "coniuge" nonché la deducibilità/detraibilità di oneri, nei limiti previsti dalle varie norme (principalmente gli articoli 10 e 15 del Tuir).

Tali possibilità sono però limitate alle situazioni di **unioni civili regolarmente annotate dal Comune e non possono essere estese alle convivenze di fatto**, posto che non esiste una norma specifica che lo consenta.

LE UNIONI CIVILI E LE CONVIVENZE



Diverso è invece il discorso per quanto riguarda le spese di recupero per il patrimonio edilizio: le stesse spettano sia ai possessori o ai detentori dell'immobile sia ai loro familiari purchè questi ultimi sostengano le spese e siano conviventi con il detentore dell'immobile.

L'equiparazione della "parte" dell'unione civile al coniuge permette di riconoscere tale detrazione anche alle spese sostenute da quest'ultima.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 64/16, ha riconosciuto tale possibilità anche al convivente "di fatto" del possessore dell'immobile non titolare di un contratto di comodato, purchè questi abbia sostenuto la spesa.

Il riconoscimento della detrazione a tali soggetti è, per l'Agenzia, la giusta conseguenza dell'estensione ai conviventi "di fatto" di alcuni specifici diritti spettanti ai coniugi quali, in particolare, il diritto di abitazione per il convivente superstite, nonché la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto.

IL CONIUGE SEPARATO: un caso particolare

Quesito

La persona in questione è legalmente separata ma il coniuge è tornato convivere dal 1° luglio u.s.; con decorrenza da tale data ci viene richiesta la detrazione in qualità di altro familiare a carico.

Risposta

Trattandosi di coniuge separato, non spetta chiaramente la detrazione per coniuge, poiché il primo comma, lettera a), dell'art. 12 Tuir la condiziona alla situazione di coniuge “non legalmente ed effettivamente separato”.

Quanto alla detrazione per “altro familiare a carico” di cui alla lettera d) dello stesso comma, essa ha la duplice condizione della convivenza e dell'essere uno dei soggetti indicati nell'art. 433 del Codice Civile.

L'art. 433 C.C. comprende il coniuge, a prescindere dalla separazione legale.

Poiché con la separazione lo status giuridico di coniuge permane (il vincolo matrimoniale viene sospeso ma non sciolto e restano gli obblighi di mantenimento), ritengo che – al ricorrere delle altre condizioni – la detrazione di cui alla lettera d) possa essere riconosciuta.

RILASCIO E TRASMISSIONE CU

Qualora il sostituto d'imposta abbia rilasciato al sostituto una certificazione relativa ai redditi da lavoro dipendente e assimilati erogati nell'anno 2017 prima dell'approvazione della CU 2018, lo stesso deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2018 comprensiva dei dati già certificati, entro il termine previsto dall'articolo 4, comma 6-*quater*, del citato decreto n. 322 del 1998.

La Certificazione Unica 2018 può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all'anno 2018 fino all'approvazione di una nuova certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2017 e 2018 contenuti nella Certificazione Unica e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi successivi.

Nel caso in cui la certificazione attesti solo redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere rilasciata esclusivamente la parte della certificazione unica relativa alle tipologie reddituali indicate.

CU 2018

Devono essere inviate all'Agenzia delle Entrate le certificazioni uniche di cui al comma 6-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, **comprese quelle riguardanti le tipologie reddituali per le quali non è prevista la predisposizione della dichiarazione precompilata** di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

Non devono essere inviate all'Agenzia delle Entrate le certificazioni degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 gennaio 2013.

Nel caso in cui la certificazione attesti solo redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere inviata esclusivamente la parte della certificazione unica relativa alle tipologie reddituali erogate..

UNICITA' DELLA CU

La certificazione per lavoro dipendente ed assimilati deve essere unica anche in presenza di una pluralità di rapporti. Fa eccezione il caso degli eredi.

Se in corso d'anno il sostituto ha legittimamente rilasciato più CU, è comunque obbligato a conguagliare tutto con l'ultima CU, ove tutte le erogazioni saranno sommate.

Dovrà però essere mantenuta distinta indicazione dei dati riferiti alle indennità di fine rapporto, utilizzando più volte i modelli necessari

MODALITA' DI REDAZIONE E CONSEGNA

Nel caso in cui il sostituto rilasci nuova CU dopo il 7 marzo, nelle annotazioni deve indicare (codice CF) che il percipiente, se intende avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall'Agenzia, è tenuto a modificarla.

Gli importi devono essere espressi in centesimi

E' facoltà del sostituto trasmettere la certificazione in formato elettronico purchè sia garantita al sostituto la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di materializzarla

SANZIONI: LEGGE 208/15

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000.

Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000



MODALITA' DI COMPILAZIONE

Contribuenti residenti all'estero

Domicilio fiscale

Il Comune ove è prodotto il reddito italiano o, se è prodotto in più Comuni, quello in cui si è prodotto il reddito più elevato

I cittadini italiani che risiedono all'estero in virtù di rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza anagrafica in Italia.

Percipienti esteri

Anche nel caso di redditi da lavoro dipendente e assimilati, è prevista la compilazione delle caselle da 40 a 44.

In particolare, la casella 40 consente l'indicazione del codice di identificazione fiscale/amministrativo estero

MODALITA' DI COMPILAZIONE: GLI EREDI

Somme a tassazione corrente in capo al de cuius

A ciascun erede sono certificate la quota erogata e le ritenute operate, rispettivamente ai punti 1 e 21.

Somme a tassazione separata quali arretrati in capo al de cuius

A ciascun erede sono certificate la quota erogata e le ritenute operate ai punti 511 e seguenti

Indennità di fine rapporto e equipollenti

Nella CU al de cuius: compilare esclusivamente i punti 915 (codice fiscale dell'erede avente diritto) e 916 (quota spettante) avendo cura di compilare un rigo per ogni avente diritto.

Nella CU a ciascun erede: compilare i punti 808, da 814 a 911 (con l'intero importo del TFR) e indicare il codice fiscale del de cuius al punto 914



LAVORO DIPENDENTE

NELLE ISTRUZIONI VIENE INDIRETTAMENTE CONFERMATO

CHE LA DETRAZIONE FISSA MINIMA DI EURO 1380

PER I RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO (art. 13 co. 1 lett. a)

SPETTA ANCHE NEL CASO DI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE.

E' INFATTI ESEMPLIFICATO CHE AL PUNTO 2

(TRA I RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO) VANNO INDICATE

LE BORSE DI STUDIO

REDDITI ESENTI (in toto o in parte)

PER LE SOMME ESENTI DA IRPEF DEVONO ESSERE COMPILATI I PUNTI 466 E 467 nel caso di parziale esenzione (qui va la parte esente) .
ESEMPLI: rientro cervelli/talenti e rientro talenti ex L. 238/10

SE IL SOSTITUTO NON HA RICONOSCIUTO ABBATTIMENTI SPETTANTI (ad esempio l'abbattimento del 90% nel caso del «rientro cervelli») E QUINDI NON VENGONO COMPILATI I PUNTI 466 E 467, NELLE ANNOTAZIONI DEVE ESSERE INDICATO L'AMMONTARE DI TALI SOMME (codice BC)

PER CONSENTIRE DI FRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE IN SEDE DI DICHIARAZIONE REDDITI

PER I REDDITI ESENTI IN VIRTU' DI CONVENZIONE BILATERALE, DEVONO ESSERE COMPILATI I PUNTI 468 E 469

IDEM PER I REDDITI TOTALMENTE ESENTI: ad esempio dottorati, assegni di ricerca, medici specializzandi

REDDITI ESENTI (in parte)

■ Per la compilazione del **punto 466** è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

1- nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla L. n. 2 del 28 gennaio 2009;

2- nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l'80% dell'ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori), per i lavoratori dipendenti, appartenenti alle categorie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011 in possesso dei requisiti previsti, che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall'art. 3 della L. 30 dicembre 2010, n. 238.

■ Nel **punto 467** indicare l'ammontare corrispondente al codice esposto nel precedente punto 466.

REDDITI ESENTI (in toto)

Per la compilazione del **punto 468** è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

3- nel caso di redditi esentati in tutto o in parte da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette;

4- nel caso di retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni;

5- nel caso di somme che hanno concorso al reddito per il 30% ex art. 16 DLgs 147/15

6- nel caso di somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte dalle università e dagli istituti d'istruzione universitaria previste dalla legge 30 novembre 1989, n. 398; le borse di studio per attività di ricerca post-lauream, previsti dalla legge n. 210/1998; gli assegni di ricerca previsti dalla Legge n. 240/2010);

7- nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell'INAIL;

8 - nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell'INPS.

PERIODO DI LAVORO

ATTENZIONE ALLE CASELLE 10 E 11

CASELLA 10 : da compilare se il rapporto è in corso al 31.12.17; è alternativa alla casella 9

CASELLA 11 : introdotti con la CU2017 i codici 3 e 4; in particolare, va indicato

- il codice 1 in caso di più rapporti in corso d'anno; in tale ipotesi, la casella 8 deve essere compilata con la data di inizio del primo di tali rapporti;
- il codice 2 se nel periodo di lavoro sono presenti giorni per i quali non spettano le detrazioni (ad esempio, aspettativa non retribuita)
- Il codice 3 se la durata del periodo di lavoro è inferiore ai giorni di detrazione (ad es. compensi erogati a sostegno del reddito);
- Il codice 4 nelle altre ipotesi in cui non vi sia coincidenza fra il numero giorni ed il periodo



DETRAZIONE FAMIGLIE NUMEROSE

CASELLE 363 - 366

**ATTENZIONE ALLE SITUAZIONI DI DETRAZIONE
ECCEDENTE LA CAPIENZA**

**CON CREDITO RICONOSCIUTO DAL SOSTITUTO
(nel qual caso si genera la compensazione esposta
in F24 o F24EP)**

**E POI RIMBORSATO IN CONGUAGLIO (ove si
genera il versamento)**



BONUS RENZI

CASELLE 391 - 399

ATTENZIONE ALLE SITUAZIONI DI EROGAZIONE E SUCCESSIVO RECUPERO: la casella 392 (bonus erogato) deve essere nettizzata della 394 (bonus recuperato)

Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, il sostituto che rilascia la CU con conguaglio dei predetti precedenti rapporti deve tener conto dei dati risultanti dalle CU già rilasciate e conguagliate

ONERI DEDUCIBILI

CASELLE 431 e seguenti

Come per l'anno precedente, il sostituto deve esplicitare – utilizzando gli specifici codici – le singole tipologie di oneri già dedotti ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 - specificando nelle annotazioni (codice AR) che tali importi non devono essere riportati nella eventuale dichiarazione dei redditi.

Per i codici, si veda la tabella «L»

ONERI DEDUCIBILI – RESTITUZIONE SOMME AL SOSTITUTO

CASELLE 438 - 440

438: somme dedotte a fronte di restituzioni 2017

439: somme dedotte a fronte di restituzioni avvenute nell'anno precedente ove però non era stato possibile fruire dell'onere deducibile

440: somme restituite nel 2017 non dedotte ai punti 1,2,3,4,5 per le quali è possibile la deduzione in dichiarazione o il rimborso o la fruizione della deduzione in anni successivi (obbligatoria l'annotazione con il codice CG)

RESTITUZIONE SOMME

CASISTICHE

Cause possibili

- Errori materiali
- Recupero attribuzione competenze non spettanti
- Riforma sentenze

Modalità di tassazione originaria

- Tassazione corrente
- Tassazione separata

RESTITUZIONE SOMME

- Il problema della restituzione delle somme indebitamente percepite dal dipendente è oggetto da molti anni di pronunce giurisprudenziali di segno diametralmente opposto, pur essendo a mio avviso molto chiare le disposizioni normative.
- La tassazione dei redditi da lavoro dipendente avviene per cassa: nell'anno in cui entrano denari, si genera capacità contributiva, le somme concorrono a formare il reddito e si pagano le relative imposte; nell'anno in cui si hanno esborsi per restituzioni, diminuisce la capacità contributiva, si generano oneri deducibili (ex art. 10 lett. d-bis del Dpr 917/86), diminuisce il reddito e conseguentemente le imposte relative

RESTITUZIONE SOMME

Fino al 2013, la predetta sistemica soffriva di una anomalia: non era disciplinata la casistica in cui nell'anno della restituzione l'ammontare restituito fosse superiore al reddito conseguito e conseguentemente non fosse possibile fruire integralmente dell'onere deducibile.

L'art. 1 co. 174 della L. 147/13 ha però chiuso il cerchio integrando la lettera d-bis) dell'art. 10 Tuir: l'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”.

Tale decreto, pur emanato in ritardo, è il DM 5 aprile 2016, in G.U. n. 88 del 15.04.16.

RESTITUZIONE SOMME

La normativa dunque è chiara: la restituzione deve al lordo delle ritenute fiscali e cioè in termini omogenei rispetto all'incassato.

Tale principio è stato affermato chiaramente dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 78/E/08 e con circolare 48/E/10; non solo, i vari provvedimenti di approvazione della CU contengono le specifiche caselle per gestire tali situazioni.

In proposito, è appena il caso di sottolineare che la lettera d-bis) non può certo esistere per consentire di gestire come onere deducibile una somma che venisse restituita al netto di ritenute fiscali subite: l'onere deducibile nasce proprio perché vengono restituite somme che avevano concorso a formare il reddito e, a formare il reddito, concorrono somme lorde e non somme nette.

RESTITUZIONE SOMME

POSIZIONI CONTRASTANTI

Corrente giurisprudenziale

- La restituzione deve avvenire nella misura netta di quanto percepito in quanto non può uscire dalla sfera giuridico-patrimoniale di un soggetto quanto non vi era mai entrato

Criticità della tesi

- trattasi di posizione atecnica in quanto le ritenute operate dal sostituto d'imposta sono in effetti crediti verso l'Erario che entrano nella sfera giuridico-patrimoniale del dipendente, in quanto lo stesso li utilizza a diminuzione del proprio debito Irpef nei confronti dell'Erario stesso

POSIZIONI CONTRARIE A RESTITUZIONE AL LORDO

Nota RGS in data 14.03.16 portante parere prot. n. 161 /UCL 3646 del 4 marzo 2016, reso dall'Ufficio del Coordinamento Legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dopo aver dato atto della posizione dell'Agenzia delle Entrate e dell'esistenza di una normativa specifica per la restituzione al lordo, perviene a conclusione opposta citando tutta una corrente giurisprudenziale che ha definito "atecnica" in materia tributaria.

Viene in particolare richiamato il Consiglio di Stato: *"la ripetizione dell'indebito nei confronti del dipendente, da parte dell'Amministrazione, non può che avere ad oggetto le somme da quest'ultimo percepite in eccesso, ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente, non potendosi, invece, pretendere la ripetizione di somme al lordo delle ritenute fiscali, allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Ne consegue che la P.A., nel procedere al recupero delle somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, deve effettuare tale recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali"* (cfr. sent. n.3984/2011)

POSIZIONI CONTRARIE A RESTITUZIONE AL LORDO

Nota RGS in data 14.03.16 portante parere prot. n. 161 /UCL 3646 del 4 marzo 2016, reso dall'Ufficio del Coordinamento Legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze

A supporto viene altresì richiamata la sentenza n. 1464 del 2.2.12, ove la Corte di Cassazione, afferma che *"la ripetizione dell'indebito nei confronti del lavoratore non può non avere ad oggetto, pertanto, che le somme da quest'ultimo "percepite", ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del predetto"*.

Sulla stessa falsariga alcuni TAR (TAR Lombardia Milano n. 2789/2014 e TAR Lazio Roma n. 3929/2015) nonché la Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo Lombardia, deliberazione n.65/2010/PAR

RESTITUZIONE SOMME

Posizione dell'Agenzia delle Entrate

- La restituzione deve al lordo delle ritenute fiscali e cioè in termini omogenei rispetto all'incassato, in quanto i redditi da lavoro dipendente sono tassati per cassa e vi è la previsione di cui all'art. 10 Tuir
- L'istanza di rimborso può essere presentata dal sostituto solo in caso di errore o duplicazione di versamento (e non siamo in tali fattispecie)

Rafforzamento della tesi

- Art. 1 co. 174 della L. 147/13
- Mod. CU/2015 e casella 162 + codice CG delle annotazioni, con cui accompagnare l'indicazione della fruibilità della parte non dedotta

RESTITUZIONE INDEBITI

Restituzione somme non dovute

L'art. 1 co. 174 della L. 147/13 modifica, con effetto 2013, l'art. 10 lett. d-bis) del Tuir : costituiscono oneri deducibili:

«le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. **L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi**; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

La restituzione deve avvenire al lordo (e non al netto) delle ritenute fiscali subite (ris. 71/E/08)

ESEMPIO NUMERICO

Somma lorda erogata	1000
Ritenute previdenziali	100
Imponibile fiscale	900
Ritenute fiscali	200
Netto in busta	700
Recupero da effettuare	900 (*)
Onere deducibile spettante	900

(*) in effetti il recupero teorico dovrebbe essere di 1000, con successiva restituzione al dipendente delle ritenute previdenziali (100) in quanto recuperate dal sostituto presso l'Inps

ESEMPIO NUMERICO (seguito)

Si possono verificare 3 casi:

1) Il dipendente è ancora in forza e le retribuzioni sono capienti

- l'importo di 900 viene portato in diminuzione al punto 1 della CU e poi in casella 438 con il relativo codice di onere deducibile

2) Il dipendente è ancora in forza ma le retribuzioni sono parzialmente capienti (ad esempio per 400)

- l'importo di 400 viene portato in diminuzione al punto 1 della CU fino ad azzerarla e poi in casella 438 con il relativo codice di onere deducibile; l'importo di 500 va in casella 440

3) Il dipendente non è più in forza e comunque non vi è erogazione di somme nell'anno della restituzione

- Oltre la parte anagrafica viene compilata solo la casella 440 con l'importo di 900

Art. 1

A decorrere dal periodo d'imposta 2016, i sostituti d'imposta riconoscono la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle somme di cui al citato art. 10, comma 1, lettera d-bis), non dedotte nel periodo d'imposta in cui sono state restituite, previa comunicazione resa dai sostituiti in ordine all'ammontare delle predette somme non dedotte.

Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta sia diverso da quello al quale sono state restituite le somme assoggettate a tassazione in anni precedenti, la comunicazione deve essere corredata della certificazione unica o delle certificazioni uniche nelle quali sono evidenziati i dati relativi all'ammontare delle somme restituite e di quelle eventualmente già dedotte.

Articoli 1 (co.4) 2: il rimborso

In alternativa alla deducibilita' dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, il contribuente puo' chiedere il rimborso dell'importo determinato applicando all'intero ammontare delle somme non dedotte l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all'art. 11 del citato TUIR.

La richiesta di rimborso e' irrevocabile.


L'istanza di rimborso e' presentata in carta libera agli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate nel termine biennale indicato nell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sono state restituite le somme.

Articolo 3: il rimborso

I contribuenti che negli anni 2013 e 2014 hanno restituito al soggetto erogatore somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e che per le stesse somme non hanno fruito, in tutto o in parte, della deduzione dal reddito complessivo possono presentare l'istanza di rimborso di cui all'art. 2, comma 1, dell'importo determinato applicando alle somme non dedotte l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all'art. 11 del citato TUIR.

In tal caso, il termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, del citato decreto legislativo n. 546 del 1992 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

RESTITUZIONE IMPORTI NON DOVUTI



RISOLUZIONE N. 71/E DEL 29.02.2008 :

I principi dettati per le restituzioni di somme assoggettate a tassazione corrente valgono anche per quelle già assoggettate a tassazione separata

L'IRPEF versata (e non dovuta) da un dipendente pubblico tenuto a restituire, a seguito di una sentenza, gli arretrati di pensione a lui corrisposti, e' recuperabile in diversi modi:

- 1) Se il contribuente ha già restituito le somme, egli può avvalersi, in sede di dichiarazione dei redditi, di una deduzione nel periodo di imposta in cui la somma e' restituita
- 2) Se la dichiarazione e' stata già presentata, trasmettendone una integrativa
- 3) L'importo può essere recuperato chiedendo direttamente al sostituto d'imposta che le somme (che non concorreranno a formare il reddito imponibile) vengano riconosciute fra gli oneri deducibili.

La restituzione deve avvenire al lordo (e non al netto)
delle ritenute fiscali subite

Contributi a enti o casse assistenziali

Casella 441:

Vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria che non hanno concorso a formare il reddito versati dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.

In base a quanto stabilito dall'art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, detti contributi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo complessivamente non superiore ad euro 3.615,20.

Nelle annotazioni (cod. AU) va indicato che non può essere presentata la dichiarazione per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi



REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA D'IMPOSTA

CASELLE 481 e seguenti

Devono essere qui indicati a titolo esemplificativo i compensi per collaborazione coordinata e continuativa erogati a soggetti fiscalmente non residenti in Italia.

Nelle annotazioni deve essere specificata la tipologia di reddito erogato (codice AX)

Si ricorda che, in caso di non assoggettamento a ritenuta per regime convenzionale, non devono essere compilate le caselle in esame ma le caselle 468 e 469

I CONGUAGLI

Dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti

■ Qualora i redditi corrisposti da più soggetti siano conguagliati nella CU, dovrà essere compilata la sezione conguagli, esponendo i dati relativi alle diverse tipologie reddituali erogate da ciascun sostituto.

■ Nei **punti da 531 a 535** deve essere indicato l'importo complessivo dei redditi corrisposto da altri soggetti e conguagliato dal sostituto d'imposta (già compreso, rispettivamente, nei punti 1, 2, 3, 4 e/o 5).

■ Le predette modalità di compilazione devono essere seguite anche qualora:

- si verifichi un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione del precedente sostituto;

- si verifichi l'interruzione del rapporto di lavoro anteriormente all'estinzione del sostituto d'imposta e la successiva riassunzione da parte del sostituto subentrante;

. Si riceva da terzi la comunicazione (ex art. 29 co. 2 del Dpr 600/73) di somme erogate al proprio dipendente (ad esempio nel caso del comando)

- nell'ipotesi di successione mortis causa, l'erede prosegua l'attività del sostituto deceduto

I CONGUAGLI

Dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti

- Nei **punti** da **536** a **566**, vanno specificati i dati relativi ai redditi erogati da ciascun sostituto.
- Qualora vi siano redditi corrisposti da più soggetti devono essere utilizzati più moduli, esponendo i dati relativi a ciascun sostituto nei punti da 536 a 566.
- Nel **punto 537** va indicata la causa che ha determinato il conguaglio del reddito corrisposto da altri soggetti. A tal fine deve essere utilizzato uno dei codici elencati nella tabella N posta nell'Appendice delle istruzioni.
- Nei **punti 538, 539, 540, 541, 542 e 543** vanno indicati, rispettivamente, gli importi complessivi dei redditi corrisposti da altro soggetto e conguagliato dal sostituto d'imposta e le eventuali relative ritenute operate da altro soggetto, comprensive anche di quelle indicate nel punto 547

I CONGUAGLI

Casi particolari operazioni straordinarie

- Nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta e con prosecuzione dell'attività da parte di altro sostituto, nel **punto 611** va indicato il codice fiscale del sostituto estinto, nell'ipotesi in cui le operazioni di conguaglio siano state effettuate da quest'ultimo.
- Nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto cedente, quest'ultimo dovrà barrare la casella presente nel **punto 612**



EMOLUMENTI ARRETRATI

CASELLE 511 e seguenti

Nell'ipotesi di corresponsione ad eredi, al punto 515 deve essere indicato l'anno in cui si è aperta la successione.

Nei punti da 516 a 522 devono essere indicati, per ciascun periodo d'imposta, i dati dei compensi a tassazione separata relativi agli anni precedenti con relative detrazioni e ritenute, utilizzando più righe e specificando l'anno se i compensi si riferiscono ad anni diversi



ASSISTENZA FISCALE

Le istruzioni ricordano che il sostituto non può rimborsare crediti da assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati né successivamente utilizzare tali importi a scomputo di ritenute operate effettuando versamenti inferiori al dovuto

Nel caso in cui l'ammontare delle ritenute risulti inferiore agli importi da rimborsare, il rimborso dovrà avvenire nei mesi successivi

Quanto sopra per effetto dell'art. 19 del DM 164/99

ASSISTENZA FISCALE

Nella sezione vanno indicate le operazioni di assistenza fiscale anche se effettuate a seguito di:

- comunicazioni rettificative e integrative Mod. 730-4;
- comunicazioni (anche integrative) Mod. 730-4 pervenute tardivamente;
- conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni Mod. 730-4 (anche rettificative) pervenute entro i termini;
- conguagli tardivi relativi all'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta, anche in seguito a rettifica dei Mod. 730-3.

Vanno, infine, esposte le somme che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto nel corso del 2017.

ASSISTENZA FISCALE

- Nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto d'imposta cedente (ad es. cessione di ramo d'azienda), quest'ultimo procederà all'esposizione di quanto rimborsato e trattenuto nei mesi di congruaggio ed esporrà il residuo non rimborsato e trattenuto quale congruaggio non effettuato o non completato indicando il codice F al punto 51.
- Il sostituto subentrante dovrà esporre a sua volta tutti i dati relativi agli importi rimborsati e trattenuti a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel corso del 2017 da lui e dal sostituto cedente.
- Nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta, il dichiarante dovrà esporre nella presente sezione i dati complessivi delle operazioni di congruaggio effettuate nei mesi da luglio a dicembre 2017.

ASSISTENZA FISCALE

Il **punto 51** deve essere compilato indicando il motivo per il quale il conguaglio non è stato effettuato ovvero non è stato completato. A tal fine deve essere utilizzato uno dei seguenti codici:

- A – cessazione del rapporto di lavoro;
- B – aspettativa senza retribuzione;
- C – decesso;
- D – retribuzione insufficiente;
- E – rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapienza del monte ritenute;
- F – passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro.

Nel **punto 52** barrare la casella nel caso in cui l'assistenza fiscale venga prestata dal sostituto d'imposta.

ASSISTENZA FISCALE

Nel caso di mod. 730/4 **integrativo**, per ciascun tributo nella CU deve essere riportato l'importo che risulta dall'operazione finale di conguaglio effettuata dal sostituto d'imposta che tiene conto di quanto operato sia con il primo modello 730/4 che di quello relativo al modello 730/4 integrativo.

Esempio

■ Mod. 730/4 Ordinario

Irpef da trattenere	1000
---------------------	------

■ Modello 730/4 Integrativo

Importo Irpef da rimborsare	100
-----------------------------	-----

Il sostituto d'imposta, al termine delle operazioni di conguaglio avrà trattenuto complessivamente euro 900 a titolo di saldo Irpef (euro 1000 trattenuti a seguito del mod. 730/4 Ordinario ed euro 100 rimborsati a seguito di mod. 730/4 integrativo).

La CU va così compilata:

Punto 61	900
----------	-----

ASSISTENZA FISCALE

Nel caso di mod.730/4 **rettificativo**, per ciascun tributo nella CU deve essere riportato l'importo effettivamente trattenuto o rimborsato in base a quanto indicato nel mod. 730/4 rettificativo **non tenendo conto** di eventuali importi trattenuti o rimborsati per annullare gli effetti delle operazioni di conguaglio relative al mod. 730/4 Ordinario.

Pertanto, nella compilazione alla CU si deve far riferimento alle informazioni presenti nel mod. 730/4 rettificativo utilizzando le modalità descritte relativamente al mod. 730/4 Ordinario.

Esempio

■ Mod. 730/4 Ordinario

Importo Irpef da trattenere 1000

■ Mod. 730/4 Rettificativo

Importo Irpef da trattenere 900

Qualora il sostituto d'imposta abbia già effettuato le operazioni di conguaglio in merito al mod. 730-4 Ordinario, dovrà provvedere a rimborsare l'importo di euro 100 per saldo Irpef, che risulta essere stato trattenuto in eccesso. Non è prevista l'esposizione dell'importo rimborsato di euro 100 nella CU.

La CU va così compilata : punto 61 900

IL TFR

■ Nei punti da **801** a **808** devono essere esposti i dati relativi alle indennità di fine rapporto e alle prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata per le quali si sono rese applicabili le disposizioni recate dal D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.

■ Vanno indicati tra l'altro:

- il trattamento di fine rapporto, le indennità equipollenti, le altre indennità e somme soggette a tassazione separata erogate a qualunque titolo nell'anno, con le anticipazioni e gli acconti eventualmente erogati in anni precedenti nonché le relative ritenute operate e sospese;
- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative in cui il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto

Nell'ipotesi di erogazione dopo il saldo di ulteriori somme assoggettate a tassazione separata con conseguente obbligo di riliquidazione, dovranno comunque essere compilati i predetti punti indicando in particolare nel punto 801 le somme erogate nell'anno, nel punto 802 quelle erogate in anni precedenti

IL TFR

- Si precisa che nel punto 801, relativamente al TFR, compresi suoi acconti e anticipazioni, va indicato l'ammontare complessivo corrisposto ridotto di quanto destinato al fondo pensione e comprensivo della rivalutazione maturata a far data dal 1° gennaio 2001, al netto della relativa imposta sostitutiva nella misura dell'17 per cento.
- Per il TFR, le altre indennità e somme nonché le prestazioni in forma di capitali erogate, il sostituto deve inoltre dare indicazione nelle annotazioni (cod. AY) degli importi erogati esposti nei punti 801 e 802, distinguendo per il TFR e le altre indennità e somme quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 e dal 1° gennaio 2001; per le prestazioni in forma di capitale quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 e quelli dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006.

La certificazione unica per gli autonomi: le particolarità

Le somme erogate da altri soggetti

Caselle 52 – 62

Le somme erogate a seguito di pignoramento presso terzi

Caselle 101 – 108

Le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio

Caselle 131 – 138

I dati previdenziali

Caselle 29 - 39

La certificazione unica per gli autonomi: le novità

Le causali distinte

Nel punto 1, le causali che indicano le tipologie reddituali sono state divise in due elenchi:

- Tipologie che possono essere inserite dal percipiente nel mod. 730;
- Tipologie che non possono essere inserite dal percipiente nel mod. 730 e che devono essere dichiarate con Unico

La certificazione unica per gli autonomi

Le somme erogate da altri soggetti

Caselle 52 – 62: devono essere compilate dal soggetto subentrante nel caso di operazioni straordinarie comportanti l'estinzione del soggetto preesistente e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, qualora il soggetto estinto non abbia rilasciato CU.

Nel punto 71 deve essere indicato il codice fiscale del sostituto estinto

La certificazione unica per gli autonomi

Le somme erogate a seguito di pignoramento presso terzi

Caselle 101 – 108 per le somme che, fino all'anno 2015, dovevano essere indicate nel quadro SY del modello 770

NB per pignoramento assegno di mantenimento: le istruzioni confermano che, in caso sia nota la natura della somma, le ritenute devono essere operate secondo le regole ordinarie previste per la particolare tipologia reddituale; conseguentemente, solo in tale situazione, dovrà essere compilata la scheda del lavoro dipendente indicando il codice Z2 nel campo 8 della parte «dati anagrafici»

La certificazione unica per gli autonomi

Le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio

Caselle 131 – 138

Presupposti per l'applicazione della ritenuta e la compilazione della CU:

- **soggettivo:** percettore deve essere una persona fisica non imprenditore o un ente non commerciale operante in ambito non commerciale
- **oggettivo:** il terreno deve ricadere in zona A,B,C,D di cui al DM 2 aprile 1968.

Rileva la data di erogazione delle somme a prescindere dalla data del provvedimento sottostante

La certificazione unica per gli autonomi: le novità

I dati previdenziali per gli occasionali

Caselle 29 – 39

Casella 36: solo per in caso di opzione per versamento altra contribuzione per i medici con debenza Enpam

Da ricordare:

compilazione anche della casella 20 nel caso di spese documentate rimborsate a lavoratori autonomi non abituali

La certificazione unica per gli autonomi: le novità

I dati previdenziali

Punti 34 e 35

L'importo dei contributi previdenziali dovuti riguarda le seguenti lettere causali:

- A: professionisti, limitatamente ai medici iscritti ENPAM
- C: utili da associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro
- M e M1: occasionali e obblighi di fare non fare permettere ex art. 67 co. 1 lett. l) Tuir con redditi superiori a 5.000 euro
- M2 per gli infermieri iscritti ENPAPI
- V: provvigioni corrisposte agli incaricati delle vendite a domicilio

La certificazione unica per gli autonomi: le particolarità

Pluralità di certificazioni

In presenza di più compensi allo stesso percipiente, è possibile scegliere fra rilascio e trasmissione di una sola CU (se la causale è identica) o di tante certificazioni quanti sono i compensi.

Eredi

Per le somme erogate al de cuius, la CU è intestata ad esso. Per le somme erogate agli eredi, ad ognuno va una CU indicando al punto 8 dei dati anagrafici la lettera Z

La certificazione unica per gli autonomi

Le lettere causali di cui al punto 1

Attenzione a :

- M e M1 per art. 67 lett. l) Tuir (a prescindere dall'importo erogato), assoggettabili a gestione separata Inps al superamento dei 5000 euro
- O e O1 per art. 67 lett. l) Tuir (a prescindere dall'importo erogato), mai assoggettabili a gestione separata Inps a prescindere dal superamento dei 5000 euro, in quanto erogati a soggetti fiscalmente non residenti in Italia e non assoggettati a ritenuta d'imposta Irpef (anche per effetto di disciplina Convenzionale).

La certificazione unica per gli autonomi


Gli occasionali

Attenzione ad indicare i rimborsi di spese documentate per una corretta gestione della casella 20 e della nuova parte previdenziale.

I professionisti e le spese anticipate

Le istruzioni precisano che vanno indicate le somme non assoggettate a ritenuta, fra cui rientrano le spese anticipate del professionista in nome e per conto del sostituto (in fattura fuori campo Iva ex articolo 15, Dpr 633/72).

Il contributo integrativo addebitato dal professionista in fattura è escluso dalla comunicazione.



La certificazione unica per gli autonomi in regime di vantaggio

Pur non essendo stati assoggettati a ritenuta Irpef, deve essere emessa e trasmessa CU.

Vanno compilati i campi 4 e 7 in modo da azzerare il punto 8.

Al campo 6 deve essere indicato il codice, a seconda del regime agevolato fruito.

La certificazione unica per gli autonomi

Il domicilio fiscale

La sezione relativa al domicilio fiscale deve essere compilata solo nel caso di indicazione del codice «N» al punto 1.

Si tratta dei rimborsi agli sportivi dilettanti per i quali, al superamento della soglia di 7.500 euro, occorre prelevare anche le addizionali

La certificazione unica: il modello

Lavoro dipendente ed assimilati

Il quadro CT serve a comunicare all'Amministrazione finanziaria chi è il destinatario dei flussi telematici dei risultati dei 730 (modelli 730/4), la cui scadenza è stata anticipata dal 31 al 7 marzo dal decreto semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175/14).

Le istruzioni specificano che il quadro dovrà essere utilizzato solo dai datori di lavoro che ad oggi non hanno ancora mai effettuato questo tipo di comunicazione e che quindi sono obbligati per la prima volta a partire dal 2017.

Nel caso in cui le certificazioni di lavoro dipendente fossero trasmesse con invii separati, la comunicazione dovrà essere ripetuta per ogni flusso.

In caso di variazione di dati già comunicati a partire dal 2011 (per esempio variazione sede Entratel), invece, dovrà continuare a essere utilizzato l'apposito modello "Comunicazione per la ricezione dei dati relativi al 730/4", disponibile sul sito dell'Agenzia

AUTONOMI ESTERI PRIVI DI CODICE FISCALE ITALIANO

Il modello 770/2018, al quadro SY, consente, come per l'anno d'imposta 2017, la possibilità di indicare le somme erogate a titolo di lavoro autonomo (non precisando se il riferimento è solo all'abituale o anche all'occasionale, ma consentendo le causali anche per l'occasionale) ai percipienti esteri non in possesso del codice fiscale italiano.

Le istruzioni alla CU a pag. 64 recitano:

■ *Nel caso in cui il sostituto d'imposta abbia erogato somme relative a redditi di lavoro autonomo a percipienti esteri privi di codice fiscale i relativi dati devono essere indicati esclusivamente nel prospetto SY del modello 770/2018 nella sezione IV – riservata al percipiente estero privo di codice fiscale”*

D'altro canto però, sempre in relazione alla CU, continua ad essere previsto che per i sostituiti non residenti occorre l'invio della CU e tale certificazione presuppone necessariamente il codice fiscale italiano.

AUTONOMI ESTERI PRIVI DI CODICE FISCALE ITALIANO

A fronte di quanto sopra esposto nella slide precedente, il comportamento concreto che si suggerisce è il seguente:

- per i percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati: richiedere sempre il codice fiscale italiano, rilasciare CU e trammetterla all'Agenzia delle Entrate;
- per i percettori di redditi da lavoro autonomo abituale e occasionale: richiedere il codice fiscale italiano, ma, in caso di assenza, rilasciare comunque CU anche se la stessa non viene trasmessa all'Agenzia e poi compilare il quadro SY del mod. 770.

CODICE FISCALE CO.CO.CO. ESTERI

ART. 6 DEL Dpr 605

Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti:

- d) dichiarazioni dei redditi previste dalle norme concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi, comprese le dichiarazioni dei sostituti d'imposta ed i certificati attestanti le ritenute alla fonte operate dagli stessi, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati o indicati in elenchi nominativi la cui allegazione e' prescritta da leggi tributarie.
- Per i soggetti indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e nei relativi certificati, l'indicazione del numero di codice fiscale e' limitata ai soggetti per i quali e' stata operata la ritenuta alla fonte.

CODICE FISCALE CO.CO.CO. ESTERI

ART. 6 DEL Dpr 605

Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo 4, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale.

Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte.